SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

557ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1983

Presidenza del presidente MORLINO,
indi del vice presidente CIPELLINI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Variazioni nella composizione:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 22
PISANÒ (*MSI-DN*) 22

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 5

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI PROVVEDIMENTI RECANTI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE DELL'ITALIA MERIDIONALE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI

Variazioni nella composizione 3

CONGEDI 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 4

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 4

Assegnazione 4

Nuova assegnazione . . . . . *Pag.* 4

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 4

Seguito della discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonchè di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari » **(2165)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

BERLANDA (*DC*), *relatore* 11, 17
* CARPINO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 12, 17
DE SABBATA (*PCI*) . . . . . 11 e *passim*
LAI (*DC*) 18
LEPRE (*PSI*) 21
PISTOLESE (*MSI-DN*) 16
POLLASTRELLI (*PCI*) 8, 12

Votazione a scrutinio segreto 6

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

GOVERNO

Richiesta di parere per nomine in enti pubblici . . . . . *Pag.* 5

Trasmissione di documenti 5

GRUPPI PARLAMENTARI

Composizione 4

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 23, 24

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 23

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO 1983 . . 30

PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Esito di richiesta di proseguimento *Pag.* 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 22

PERNA (*PCI*) 22

TEDESCO TATÒ (*PCI*) 22

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE GIOVANNI MARCORA

PRESIDENTE 5

* ABIS, *ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento* 6

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente MORLINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

MITTERDORFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Baldi e Bevilacqua per giorni 21, Fimognari, Granelli, Grassi Bertazzi e Macario per giorni 5, Novellini per giorni 1, Riva per giorni 5, Romei per giorni 1, Rumor per giorni 2, Signorello per giorni 5, Stammati per giorni 2, Vernaschi per giorni 21 e Ripamonti per giorni 7.

Procedimenti d'accusa, esito di richiesta di proseguimento

PRESIDENTE. Nella seduta del 24 gennaio 1983 è stata data comunicazione che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa, con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione, aveva deliberato l'archiviazione degli atti dei seguenti procedimenti:

n. 315/VIII (atti relativi all'onorevole Calogero Mannino, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro-tempore*);

n. 316/VIII (atti relativi all'onorevole Remo Gaspari, nella sua qualità di Ministro delle poste e delle telecomunicazioni *pro-tempore*).

In relazione ai suddetti procedimenti, il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 8 febbraio 1983, ha comunicato che, entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa: per quanto concerne il procedimento numero 315/VIII, non sono state presentate richieste intese ad ottenere che la Commissione, nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978 n. 170, presenti la relazione al Parlamento in seduta comune, per quanto attiene il procedimento n. 316/VIII, è stata presentata una richiesta, sottoscritta da un solo parlamentare, intesa ad ottenere che la Commissione, nel termine previsto dalla citata norma, presenti la relazione al Parlamento in seduta comune, senza raggiungere, quindi, il *quorum* previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. I senatori Beorchia e Salerno sono stati chiamati a far parte della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici in sostituzione rispettivamente dei senatori Lapenta e Tonutti.

Gruppi parlamentari, composizione

P R E S I D E N T E . Il senatore Madonia ha dichiarato di aver aderito al Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale.

Il senatore Caprari ha dichiarato di aver aderito al Gruppo comunista.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . In data 7 febbraio 1983, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3833. — « Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria » (1945-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali » (2173).

Disegni di legge, assegnazione

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CONTI PERSINI ed altri. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 23 maggio 1956, numero 515, sulle norme per i concorsi ad agente di cambio » (2140), previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità);

CIPELLINI ed altri. — « Misure per la prevenzione delle nascite di soggetti portatori di *handicap* » (2151), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) *e 6ª* (Finanze e tesoro):

BERLANDA ed altri. — « Istituzione e disciplina dei fondi di investimento immobiliare » (2124), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 4ª Commissione permanente (Difesa), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

CENGARLE ed altri. — « Eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del distintivo d'onore di "Volontari della Libertà"» (2117).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute del 3 febbraio 1983, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

FALLUCCHI ed altri. — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della

Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate » (1809);

Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici:

« Proroga della gestione stralcio della attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (2161).

Governo, richiesta di parere per nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Antonio De Pasquale a presidente dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E . A nome dell'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in data 31 gennaio 1983, il senatore Vincelli ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento, una relazione sulla politica delle telecomunicazioni (*Doc.* LXII, n. 3).

Governo, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 5 febbraio 1983 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge citata, copia della comunicazione in data 2 febbraio 1983, con relativi allegati del garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Sulla scomparsa del senatore Giovanni Marcora

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*).

Onorevoli colleghi, all'alba di sabato 5 febbraio un male inesorabile ha definitivamente stroncato la vita del senatore Giovanni Marcora. Il Senato della Repubblica, che lo ricorderà in forme più appropriate, ha partecipato al cordoglio generale e alle esequie nelle forme dovute e con la più vasta partecipazione di colleghi. Vi ha partecipato con le espressioni più qualificate del nostro ordinamento e con un'imponente folla di popolo.

Con Giovanni Marcora il Senato della Repubblica è privato di una delle sue più eminenti figure. Valoroso combattente della libertà nella Resistenza, dove divenne adulta la sua personalità di uomo e di politico, egli si è impegnato sin dall'inizio con una rigorosa continuità nella costruzione di questa nostra Italia democratica.

Poi qui, dal 1968 parlamentare autorevole e per molti anni ministro, ha partecipato da vero protagonista alle vicende della nostra politica economica, della politica agraria, della politica industriale ed è stato un partecipe attento, critico e battagliero, ma costruttivo, della integrazione europea. Ha dato in tutte le sue funzioni e in ogni occasione testimonianza di una eccezionale generosità, della sua capacità di impegno, della sua dedizione alle istituzioni, a questo Stato democratico, eppure, con tutta la sua generosità ha saputo mantenere sempre una linearità di posizioni e di scelte. Possiamo dire che è sempre stato dalla parte giusta nel modo giusto.

Nel rinnovare il sentimento del nostro cordoglio alla famiglia, alla sua eccezionale consorte che lo ha accompagnato con il suo sorriso fino negli ultimi istanti, ai suoi figlioli, ai suoi familiari, ai suoi concittadi-

ni, quelli di Inveruno, di cui fu e resterà, ancora per molto, il vero sindaco, ai suoi compagni della lotta partigiana che ancora intorno a lui si sono ritrovati in questi giorni, al Gruppo della Democrazia cristiana, del partito cui dette tutto il suo impegno e che tanto a lui deve, sentiamo che con lui tutti abbiamo perduto un amico insostituibile.

A B I S , *ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A B I S , *ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo si associa alle parole pronunciate dal Presidente del Senato e rinnova i sensi del profondo cordoglio alla famiglia e ai concittadini del senatore Marcora.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonchè di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari (2165) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2165.

Ricordo che nella seduta precedente è stato iniziato l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, che sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, come modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che nel corso della medesima seduta, dal prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 2. 1, soppressivo dell'articolo 2 del decreto-legge. Al termine dello scrutinio si è riscontrata la mancanza del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè è confermata dalla presenza dei firmatari la richiesta della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 2. 1, indico tale forma di votazione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 113 del Regolamento.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nella terza urna che è al centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Amadeo, Andreatta, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi, Ariosto, Avellone,

Bacicchi, Barin, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Bellinzona, Benassi, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berti, Bertone, Bisaglia, Boggio, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bondi, Bonifacio, Borzi, Bozzello Verole, Brezzi, Brugger, Bufalini, Busseti, Buzio, Buzzi,

Calarco, Calice, Carollo, Castelli, Cazzato, Cengarle, Cerami, Chiarante, Chielli, Ciacci, Cioce, Cipellini, Coco, Codazzi, Colella, Colombo Vittorino (Veneto), Conterno Degli Abbati, Conti Persini, Corallo, Cortesi, Cossutta, Costa,

D'Agostini, Dal Falco, D'Amelio, D'Amico, Da Roit, de' Cocci, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Della Porta, Del Nero, Del Ponte, De Sabbata, De Vito, Di Lembo, Di Marino, Donat-Cattin,

Fabbri, Faedo, Falcucci, Fallucchi, Felicetti, Fermariello, Ferralasco, Ferrara Mauri-

zio, Ferrara Nicola, Ferrari Aggradi, Ferrucci, Finessi, Flamigni, Forma, Formica, Forni, Foschi, Fossa, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Gherbez, Giacometti, Giliberti, Giust, Gozzini, Granzotto, Graziani, Grazioli, Gualtieri, Gusso,

Iannarone,

Jannelli, Jervolino Russo,

Lai, Lapenta, La Porta, Lazzari, Lepre, Libertini, Lombardi, Longo, Lucchi, Lugnano,

Macaluso, Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Maravalle, Marchetti, Margotto, Mariotti, Marselli, Martinazzoli, Martino, Martoni, Mascagni, Mazza, Mazzoli, Melandri, Merzario, Mezzapesa, Miraglia, Miroglio, Mitterdorfer, Modica, Montalbano, Morandi, Murmura,

Nepi, Neri, Noci,

Oriana, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Pastorino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrilli, Petronio, Pieralli, Pinna, Pistolese, Pittella, Pollastrelli, Procacci,

Quaranta,

Rastrelli, Ravaioli, Rebecchini, Riggio, Romanò, Romeo, Rosa, Rosi, Rossanda, Rossi, Ruhl Bonazzola,

Salerno, Salvaterra, Santalco, Santonastaso, Saporito, Sarti, Sassone, Scardaccione, Scelba, Scevarolli, Schiano, Schietroma, Sega, Segnana, Senese, Sestito, Sica, Signori, Smurra, Spadaccia, Spano, Spezia, Spinelli, Spitella, Stefani,

Talassi Giorgi, Tanga, Tarabini, Tedesco Tatò, Tolomelli, Tonutti, Toros, Triglia, Tropeano,

Valenza, Valiante, Valori, Vecchietti, Venanzi, Venturi, Vettori, Vignola, Vinay, Vincelli, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe,

Zavattini, Ziccardi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Baldi, Bevilacqua, Fimognari, Granelli, Grassi Bertazzi, Macario, Novellini, Recupero, Ripamonti, Riva, Romei, Rumor, Signorello, Stammati, Taviani, Vernaschi.

Presidenza del vice presidente CIPELLINI

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori:

Senatori votanti	231
Maggioranza	116
Favorevoli	90
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2-*bis*. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Al terzo comma, terzo capoverso, sopprimere le parole da: « ed è aggiunto il seguente periodo » *sino alla fine del capoverso.*

2-*bis*. 1 POLLASTRELLI, BACICCHI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe

Al terzo comma, sopprimere il quinto capoverso.

2-*bis*. 2 POLLASTRELLI, BACICCHI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe

Al quarto comma, sopprimere il secondo capoverso.

2-*bis*. 3 POLLASTRELLI, BACICCHI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe

Sopprimere il quinto comma.

2-*bis*. 4 POLLASTRELLI, BACICCHI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . Illustrerò tutti gli emendamenti da noi presentati.

Una delle ragioni per le quali già nella discussione generale abbiamo espresso la nostra critica sul decreto in esame è l'annacquamento del rigore sulle modalità di utilizzo del condono sostanzialmente previste nel decreto originario convertito in agosto.

La norma di cui con l'emendamento 2-*bis*. 1 chiediamo la soppressione, al terzo comma, terzo capoverso, dell'articolo 2-*bis*, è stata introdotta dalla Democrazia cristiana alla Camera dei deputati e votata dalla maggioranza. Questa norma a prima vista e ad una prima lettura — così come per la verità anche le altre successive, ma forse con minore evidenza di questa — è, o sembrerebbe, difficilmente interpretabile. Ad una prima lettura essa risulta abbastanza contorta, forse volutamente contorta, per mascherare la sostanza effettiva della innovazione di fondo che con questa norma viene apportata, insieme alle altre successive, all'originario sesto comma dell'articolo 15 del decreto sul condono convertito nell'agosto 1982. Insomma con questa norma si è voluto introdurre un vero e proprio cavallo di Troia nel sesto comma dell'articolo 15 di tale decreto, per distorcerne completamente l'originaria portata.

Credo sia opportuno, per capire bene la sostanza dell'argomento di cui si tratta, precisare quale fu la volontà espressa ad agosto dal Parlamento e dalla maggioranza di allora, ma anche da parte della stessa opposizione, del nostro Gruppo, per capire meglio la portata discriminatoria, innovativa in negativo, della modifica che la Democrazia cristiana ha proposto alla Camera dei deputati con l'emendamento Usellini del quale chiediamo la soppressione.

Le dichiarazioni che consentono la definizione agevolata delle pendenze tributarie, così come previste nel decreto originario, sono di tre specie. La prima è quella della dichiarazione integrativa senza definizione automatica (prevista negli articoli 14, 15, 17 e 18 del decreto originario), con la denuncia di un maggior imponibile o minore perdita, ma soggetta ad eventuale rettifica e controllo successivo da parte dell'amministrazione finanziaria.

La seconda specie di dichiarazioni consentite è invece quella con definizione automatica, nei casi in cui sia stato notificato avviso di accertamento secondo l'articolo 16 del decreto originario. In questa fattispecie ricade il cosiddetto condono « secco » o automatico, comunque definitivo, senza possibilità alcuna di eventuali rettifiche e controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

La terza fattispecie è quella della dichiarazione integrativa con definizione automatica nei casi in cui non sia stato notificato avviso di accertamento secondo l'articolo 19 del decreto convertito in agosto, anche qui senza possibilità di accertamenti e rettifiche da parte degli uffici finanziari.

Detto questo, in pratica il contribuente può simultaneamente avvalersi di tutte le modalità agevolative previste dal decreto oppure, in via alternativa, soltanto di alcune di esse. Questo era il concetto fondamentale che ha ispirato il Parlamento nell'approvare gli articoli relativi al modo di utilizzare il condono. E questa facoltà riconosciuta al contribuente può essere da questi esercitata in forma libera: infatti il sesto comma dell'articolo 15 del decreto originario, poi sostanzialmente modificato dall'emendamento Usellini, prevedeva, come poi è stato spiegato molto bene nella circolare esplicativa sul condono che il Ministero delle finanze ha reso pubblica e che è stata riportata anche dalla stampa sin dall'ottobre del 1982, soltanto per i soggetti che hanno

fatto la dichiarazione integrativa non « secca », la facoltà di specificare le variazioni che si intendono apportare ai componenti positivi o negativi di reddito originariamente dichiarati, variazioni da cui possono poi scaturire i maggiori imponibili o le minori perdite.

Questa scelta consentita dalla norma, come si può ben capire, non è soltanto formale, ma ha effetti sostanziali nei confronti del contribuente nel senso che consente al contribuente che vi abbia interesse — ma aggiungo: che vi abbia già avuto interesse — e che abbia quindi già usufruito del condono non automatico, proprio per questa facilitazione che la norma gli offriva, di precisare la propria volontà di scelta in ordine alle agevolazioni e alle relative conseguenze di carattere fiscale e civilistico. Nel caso di dichiarazione con definizione non automatica vengono considerati fiscalmente rilevanti i costi e gli oneri a suo tempo non imputati al conto profitti e perdite e non registrati quindi precedentemente in contabilità: è solo ai contribuenti che hanno presentato tale tipo di dichiarazione che è permesso di effettuare rettifiche, non a quelli che avevano esercitato la scelta del condono « secco ». Inoltre l'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria dovrà tener conto delle variazioni dichiarate dal contribuente rispetto all'originaria contabilità e ai riflessi che ne deriveranno sul conto economico dell'esercizio successivo.

In parole povere, l'amministrazione finanziaria potrà o poteva procedere, secondo questa ispirazione, ai dovuti controlli per verificare se e in quale misura le variazioni dichiarate dal contribuente possono o no ritenersi ricomprese nel maggior imponibile o nella minor perdita dichiarata per l'esercizio precedente. Se la dichiarazione è integrativa, così come prescriveva la norma che concedeva queste agevolazioni, e quindi senza definizione automatica, questo controllo è e rimane possibile; se invece si estende la norma, come è previsto nella proposta della Democrazia cristiana approvata dalla Camera dei deputati, al condono « secco », questi controlli sull'esercizio precedente, ma anche sull'esercizio successivo, in caso appunto di definizione automatica, non produrranno e non potranno produrre nessun effetto.

La fattispecie agevolativa, così come era prevista nell'articolo 15, sesto comma, del testo originario, stimolava il contribuente ad avvalersene, ma alla precisa condizione di presentare la dichiarazione del condono con definizione non automatica. Questa fattispecie è abbastanza delicata e pericolosa: ecco l'importanza che il nostro Gruppo attribuisce alla soppressione della norma introdotta dalla Camera dei deputati. Infatti questa fattispecie riguarda o può riguardare, ad esempio, il contribuente che sa di avere a suo tempo dichiarato un reddito inferiore al reale per un'omessa contabilizzazione di fatti di gestione o anche a seguito di contabilizzazione di operazioni fittizie o comunque difformi da quelle effettive. È proprio questa la questione delicatissima che noi vogliamo evidenziare: il voler regolarizzare il fenomeno o lo scandalo, già venuto alla luce, delle cosiddette fatture fasulle in materia di IVA per operazioni inesistenti oppure, cosa ancora più grave, il voler dare copertura a eventuali operazioni sommerse o comunque poco chiare come eventuali tangenti distribuite e che non si possono o non si vogliono evidenziare in bilancio.

Ora, se queste operazioni fittizie si riflettono in tutto o in parte sulla situazione patrimoniale del primo periodo di imposta che resta escluso dall'ambito dell'applicazione temporale prevista dall'articolo 14 del decreto-legge in esame, la conseguenza è che il contribuente, avendo provveduto a sanare la propria posizione fiscale, può essere — e deve essere, a nostro avviso — stimolato a eseguire le opportune rettifiche e variazioni di bilancio in modo tale che questo risulti veritiero ed egli stesso non debba incorrere in alcuna sanzione penale. Questo era lo spirito originario del decreto convertito in agosto: il tutto doveva essere effettuato nella massima chiarezza, nella massima trasparenza e con la garanzia di tutti i controlli necessari da parte dell'amministrazione finanziaria.

Con questa norma e con quelle successive introdotte dalla Camera dei deputati que-

sta trasparenza e questa chiarezza risultano notevolmente sbiadite per cui non è possibile evidenziare controlli rigorosi da parte del fisco. Si pensi a quel contribuente che nel 1981 abbia contabilizzato oneri sulla base di fatture fasulle imputandole al conto fornitori e che, al 1° gennaio 1982, faccia risultare ancora parte di questi debiti relativi a fatture fasulle, in realtà inesistenti, per comprendere quanto è delicata la norma introdotta e quanto è invece importante sopprimerla.

A questo contribuente, lo ripetiamo, deve essere permesso di eseguire nel 1982 le rettifiche contabili, tali da consentire la formulazione di un bilancio finale perfettamente regolare, ma a condizione che scelga — come è stato detto molto chiaramente nel decreto originario del condono di luglio — la unica strada chiara e trasparente che è quella della dichiarazione integrativa, analitica, con tutte le possibilità di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Non deve essere permesso invece quello che si è tentato di fare con l'emendamento che la Camera dei deputati ha approvato e che noi chiediamo di sopprimere.

Ecco dunque il contenuto sostanziale dell'emendamento 2-*bis*. 1, fondamentale fra quelli presentati dal nostro Gruppo, le cui motivazioni di fondo possono essere rintracciate nella circolare esplicativa emanata dal Ministero delle finanze nel mese di ottobre del 1982, sulla base della quale tutti i contribuenti che entro il 15 novembre hanno usufruito del condono hanno potuto scegliere la strada da percorrere per ottenere le facilitazioni che il decreto prevedeva. Fare diversamente, come è previsto sulla base della norma che è stata introdotta alla Camera, significa cambiare le carte in tavola, cambiare le regole del gioco e creare una grossa disparità di trattamento tra i contribuenti che, sulla base dell'agevolazione prevista nel decreto convertito in agosto, hanno prima del 15 novembre usufruito del condono in modo integrativo e senza definizione automatica per poter esercitare la facoltà di rettifica dei bilanci, e quelli che invece hanno ottenuto il condono in modo automatico (o che si accingono ad ottenerlo oggi in modo automatico fino al 15 marzo) e che possono avvalersi della stessa facilitazione che ha invece costretto gli altri contribuenti a seguire una strada diversa, sicuramente più penalizzante.

Questi sono i motivi per cui chiediamo che venga soppressa questa norma relativa all'articolo 2-*bis;* la riteniamo infatti veramente distorcente e discriminatoria, comunque iniqua per il diverso trattamento che riserva ai vari contribuenti.

Gli emendamenti 2-*bis*. 2, 2-*bis*. 3 e 2-*bis*. 4, a mio avviso, evidenziano ancor meglio il concetto che ho cercato di spiegare, sperando di essere stato il più chiaro possibile. Infatti, l'emendamento 2-*bis*. 2 ripete ed amplia la circolare esplicativa sul condono, per cui non sarebbe stato necessario introdurla all'interno del decreto di proroga. Tuttavia tale ampliamento viene fatto in modo surrettizio: esso significa l'estensione della possibilità di rettifica delle scritture contabili e di bilancio, pur se ciò non viene detto chiaramente, a quei contribuenti che usufruiscono o che abbiano già usufruito del condono automatico. Ci troviamo di fronte ad un'altra affermazione grave quando si dice che si possono per questi contribuenti eliminare addirittura le attività o le passività fittizie inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.

Nell'emendamento 2-*bis*. 3 viene evidenziato ancor più esplicitamente il progetto dell'estensione dell'agevolazione negata dall'articolo 15, secondo comma, del decreto originario inserendo la facoltà di rettifica delle scritture contabili nell'articolo 16 che, guarda caso, riguarda, nel decreto originario, proprio quei contribuenti che hanno usufruito del condono in modo automatico. L'articolo 15, al sesto comma, del decreto originario non prevedeva infatti questo tipo di agevolazione o facilitazione per quei contribuenti che avessero seguito la strada del condono cosiddetto secco.

Il comma di cui all'ultimo emendamento 2-*bis*. 4 è ancora più chiaro, perchè mette ancor più in evidenza il disegno che si è voluto portare avanti passo passo, a partire dalla modifica introdotta nell'articolo 15, sesto comma, seguìta poi dalle modifiche successivamente apportate all'articolo 16.

Intendiamo sopprimere queste norme introdotte surrettiziamente dalla Camera dei deputati perchè effettivamente esse non solo comportano un trattamento iniquo tra i contribuenti, ma innovano rispetto allo spirito originario del decreto convertito in agosto e concepito, per quanto riguarda il condono, secondo princìpi di estremo rigore che invece in questo provvedimento all'esame vengono annacquati, se non aboliti completamente.

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, vorrei parlare sull'emendamento 2-*bis*. 1. Mi pare che questo emendamento risolva una questione di grande gravità perchè con la norma del decreto non solo si interrompe un principio di equità nei rapporti tra i contribuenti, in quanto si crea una discriminazione tra quei contribuenti che hanno chiesto di utilizzare lo strumento del condono prima della proroga e coloro che lo hanno chiesto dopo la proroga, ma si introduce un elemento che appare di dubbia costituzionalità perchè consente di sottrarre per il futuro i contribuenti al dovere tributario che è un dovere sancito dalla Costituzione repubblicana. L'articolo 53 della Costituzione infatti afferma da una parte il principio che il sistema tributario deve essere basato sulla capacità contributiva ed essere orientato a criteri di progressività e dall'altra afferma che ciascuno è tenuto a partecipare alla spesa dello Stato in relazione a questo principio. Ora, se agli effetti del condono si accetta che certi valori siano evidenziati senza che il fisco possa effettuare controlli, e ciò ai fini della facile determinazione della somma da versare per usufruire del condono stesso, non è invece accettabile che questi valori stabiliti ai fini del controllo possano andare a vantaggio dei contribuenti anche per gli esercizi successivi. Credo che su questo si debba richiamare con insistenza l'attenzione del relatore e del Ministro. Si tratta infatti di una lesione grave di un obbligo che non può essere in alcuna maniera disatteso.

Questo problema inoltre si presenta per altre norme perchè tutti gli emendamenti presentati dal collega Pollastrelli riguardano materie collegate con questo obbligo. C'è da dire che nel precedente provvedimento di condono non si creavano questi inconvenienti che sono molto gravi e che non hanno precedenti nella storia pur confusa della legislazione tributaria del nostro paese. Ripeto: l'inconveniente consiste nel consentire che il contribuente si avvalga anche per il futuro di quanto denunciato ai fini di un calcolo piuttosto formale per stabilire la somma da pagare, proiettando il contenuto della denuncia negli esercizi futuri. È un vantaggio dato per un tempo indeterminato; questione davvero insolita, per la quale mi sento di insistere e di aderire alla illustrazione che su questo punto è stata fatta dal collega Pollastrelli.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R L A N D A , *relatore*. Esprimo sinteticamente parere contrario a tutti e quattro gli emendamenti per un motivo che intendo riassumere richiamando al senatore Pollastrelli e alla mia memoria, oltre che a quella dei colleghi, il fatto che il tema dell'adeguamento delle scritture contabili in conseguenza dell'operazione di condono era già stato sollevato in sede di esame del primo decreto. Ricordo che anche in questa Assemblea si era fatta presente l'esigenza di consentire, specialmente per le società e per gli enti societari che hanno un bilancio, di provvedere ad adeguare le scritture contabili anche sulla scorta dell'esperienza fatta con il precedente provvedimento di condono e precisamente con l'articolo 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Allora il meccanismo era diverso e preciso: in sostanza si consentiva alle società, o agli enti che redigono bilanci, di riprendere le voci che avevano costituito l'oggetto del condono, di indicarle analiticamente in un

dettaglio allegato al primo bilancio da approvarsi e di far confluire al passivo, come contropartita, l'importo risultante in una voce di riserva tassata. Era più chiaro come metodo. Contro quel metodo si sono levate negli anni successivi varie critiche, dovute più a cultori di ragioneria che di diritto o di tributi, che hanno un po' svalutato quell'espediente. L'esigenza, comunque, c'era. Il decreto n. 429 del 1982 non conteneva norme a questo riguardo.

La Camera dei deputati ha ritenuto di provvedere a questa lacuna inserendo delle norme che, anche a mio giudizio, sono meno chiare di quelle che richiamavo con il precedente provvedimento di condono; ma respingendo gli argomenti ci si trova poi di fronte alle cose fatte con fretta.

Nella sostanza, i concetti che gli emendamenti che il Gruppo comunista vuole sopprimere quali sono? Sono che le quantità e i valori sono riconosciuti per i successivi periodi di imposta; si ricordi che il condono riguarda anche imposte dirette, e non solo l'IVA. Il contribuente ricorre al condono per regolarizzare una posizione, parziale o totale, di imposizione diretta. Si afferma che i valori dichiarati ai fini del condono e per i quali, pertanto, viene assolta l'imposta vengono riconosciuti ai fini dei redditi successivi. Il sistema si chiude con quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16, che dice che ciò avviene a condizione che risultino esplicitamente indicati nella dichiarazione dei redditi al dicembre 1982. In sostanza si tratta di regolarizzare entro questo periodo la posizione.

Vi è poi, invece, una facoltà; cioè, questi soggetti possono, se lo ritengono, aggiornare le scritture contabili perchè non ci sia discrasia tra scritture contabili, bilanci e dichiarazioni fiscali senza che da ciò emergano componenti positive di reddito, salvo nel caso dell'iscrizione di attività omesse, che in tale ipotesi vengono assoggettate all'imposta per un 20 per cento dell'imponibile. Ciò richiama il famoso criterio che i pratici, più che i tecnici, chiamano del « doppio binario », ossia di far procedere le partite fiscali disgiuntamente dai bilanci, mentre qui si tenta invece di creare un raccordo. Questa è un'esigenza che la Camera ha risolto in questa forma. L'esigenza era sentita e io ritengo che debba essere accolta in questo modo, anche se si possono avere legittime opinioni diverse circa le migliori modalità.

Non mi sembra invece che abbia ragione il senatore De Sabbata quando solleva il problema, il primo da lui sollevato, che queste norme interrompono i rapporti di equità tra chi ha già fatto il condono prima e chi lo fa adesso. Questo non è vero, perchè l'articolo 4 della legge di conversione oggi al nostro esame precisa esattamente che le disposizioni contenute nell'articolo 2-*bis*, perciò anche quelle di cui stiamo parlando, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto n. 429, cioè dall'inizio e quindi non c'è disparità di posizione tra chi ha fatto il condono in quell'epoca e chi lo fa oggi.

Per questi motivi esprimo parere contrario ai quattro emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . Debbo dare atto al relatore di aver voluto confermare una considerazione che ho cercato di svolgere nell'illustrazione dei nostri emendamenti, e cioè che si tratta certamente di norme poco chiare e comunque abbastanza contorte, diverse per chiarezza anche da quelle del condono del 1973, il quale, per la verità, in questa materia dava disposizioni completamente diverse da quelle del decreto origi-

nario dell'agosto 1982. Peraltro, ho cercato nell'illustrazione di attenermi scrupolosamente alle argomentazioni svolte nella circolare esplicativa del Ministero delle finanze, che illustrava l'articolo 15, sesto comma, del decreto dell'agosto 1982. Ora, quelle argomentazioni esplicative della circolare sono servite indubbiamente a qualcosa: da ottobre, quando questa circolare è uscita, al 15 di novembre, quei contribuenti che si sono attenuti alla circolare esplicativa del Ministero delle finanze e che, sulla base di questa circolare, hanno scelto liberamente, ma anche perchè la legge imponeva loro, se volevano godere di una facilitazione, di seguire una strada anzichè un'altra, hanno scelto il condono non in modo automatico, il che non faceva cadere tutte le pendenze del contenzioso, dichiarandosi aperti ad un confronto con l'amministrazione finanziaria per permettere a questa di esercitare la facoltà di rettifica. Come si può dimostrare, come ha sostenuto poc'anzi il senatore Berlanda, che non esiste discriminazione, solo perchè nell'articolo 4 della legge di conversione non esisterebbe più disparità? Ma se questi contribuenti hanno già esplicato la scelta del condono automatico, quella scelta, che è stata obbligata a causa della facilitazione che il decreto dava loro, li discrimina o no rispetto a quelli che oggi con questa modifica possono esercitare una scelta diversa e con la stessa facilitazione, attraverso il condono secco ed automatico?

La norma che chiediamo di sopprimere è iniqua perchè effettivamente applica un diverso trattamento nei confronti dei contribuenti e non c'è qui ragione che possa veramente essere portata per dimostrare il contrario di quello che io sto sostenendo, proprio perchè le scelte ormai sono già state fatte e indietro non credo che quei contribuenti possano ritornare, quando hanno già reso pubblica la loro dichiarazione, esponendo le loro attività e quindi i loro maggiori imponibili o le minori perdite in modo analitico, scegliendo la dichiarazione integrativa analitica e non quella del condono automatico. Da tale punto di vista, questi contribuenti sono sicuramente penalizzati rispetto a quelli che oggi possono esercitare una scelta diversa e godere della stessa facilitazione, sulla base di una nuova normativa che è completamente l'opposto di quella espressa dal decreto dell'agosto 1982. Voglio aggiungere a questo proposito che c'è una ragione di più per sottolineare il modo veramente poco convincente in cui il Governo o la maggioranza alla Camera dei deputati hanno voluto sostenere che con questo decreto non si trattava di fare delle innovazioni, rispetto al decreto precedente, ma solo di dare delle mere interpretazioni alle norme stesse. Ebbene non si tratta proprio di questo, perchè addirittura si mette nelle condizioni il Ministero delle finanze di emanare un'altra circolare che spieghi in modo diverso quello che ha già spiegato nel mese di ottobre. Quindi non si tratta di mere interpretazioni, ma di vere e proprie innovazioni che distorcono lo spirito originario del decreto, che ho cercato di evidenziare nell'illustrazione e anche in sede di dichiarazione di voto ora, per chiedere al Senato di rendere giustizia a quei contribuenti che sono stati costretti a scegliere una strada anzichè un'altra. Infatti la facilitazione veniva loro concessa solo se questa scelta veniva fatta con la dichiarazione analitica e quindi nell'assoluta chiarezza e trasparenza nei confronti del fisco, diversamente dall'altra strada permessa del condono secco, ma che non comportava queste facilitazioni. Ecco perchè credo che bisogna rendere giustizia a questi contribuenti e il Senato deve essere coerente anche con quello che ha fatto approvando il decreto nel mese di agosto 1982. Se così non si comporterà è anche il Senato che si assume queste responsabilità, nell'apportare modifiche sostanziali che distorcono lo spirito con cui lo stesso Senato, nel mese di agosto, ha votato la norma dell'articolo 15, sesto comma, del decreto originario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2-*bis*. 1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2-*bis*. 2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2-*bis*. 3, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2-*bis*. 4, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 2.

Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che le condizioni previste dall'articolo 2 della legge medesima non operano per i reati tributari ivi considerati riferibili a periodi di imposta già definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nè per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.

È approvato.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, oltre quanto disposto dall'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione, per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica:

1) per il reato di cui al secondo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma;

2) per il reato di cui alla lettera *c*) del terzo comma dello stesso articolo 56, a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria;

3) per il reato di cui alla lettera *d*) del terzo comma del medesimo articolo 56 e per il reato di cui all'articolo 92 del decreto 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, semprechè si verifichino le condizioni sopraindicate.

La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Al quarto comma, sostituire le parole: « concorrenti nel reato », *con l'altra*: « sostituiti ».

3. 1 POLLASTRELLI, BACICCHI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Questo emendamento è stato ampiamente discusso in Commissione. Esso è stato respinto anche sulla base del parere contrario del relatore il quale ha detto che lo considerava quasi superfluo e comunque inapplicabile. Ho rimeditato questa risposta e ancor più mi sono convinto che invece questo emendamento ha bisogno di essere approvato, per correggere un testo legislativo che è quanto meno improprio. A proposito infatti del giudizio di inutilità, vorrei ribaltare l'osservazione del relatore. A che serve scrivere, come fa il testo, che l'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti del reato « semprechè si verifichino le condizioni sopraindicate », dal momento che non ho mai saputo che i concorrenti del reato potessero essere esclusi dall'amnistia, se non per una norma espressa in un testo di legge che avanzasse non so quali ipotesi? L'amnistia si applica a ciascun fatto-reato per le sue caratteristiche, per l'ammontare della sua pena e, se vogliamo, qualche volta a certe condizioni che sono previste anche in questo provvedimento di legge. Ma quando mai il concorrente non usufruisce dell'amnistia? Il titolo del reato è sempre quello.

Ci si domanda allora perchè questo comma è stato scritto e quale altro significato nasconde, cosa significhi, a che scopo è rivolto.

Adesso invece vengo ad illustrare nuovamente l'emendamento che ho sostenuto in Commissione. Qui non abbiamo sempre e solo un concorso tra il sostituto e il sostituito perchè tra i reati che sono coperti dall'amnistia vi è il reato commesso dal sostituto che indica un nome falso e, indicando un nome falso, esonera il sostituito dal pagamento dell'imposta, cioè consente che il sostituito evada il pagamento dell'imposta.

Oppure vi è il sostituto che nasconde completamente di avere versato una retribuzione e quindi non paga l'acconto sulla retribuzione versata perchè la nasconde nella denuncia. Anche in questo caso il sostituito si avvantaggia perchè non paga l'imposta su cui il sostituto non ha versato l'acconto. Vi è concorso? Certo può esservi concorso tra il sostituito e il sostituto, ma il concorso non riguarda un unico fatto-reato perchè riguarda sì da una parte l'evasione del sostituto, ma dall'altra parte c'è anche l'evasione del sostituito. Il sostituto cioè paga sulla base di aliquote commisurate all'ammontare della prestazione retributiva puramente e semplicemente, su una base cioè oggettiva. Il sostituito invece paga e deve pagare sulla base di aliquote commisurate al suo reddito personale che sono aliquote progressive. Certo anche quelle del sostituto possono essere aliquote progressive, ma nei limiti di quell'ammontare del reddito, mentre il sostituito finisce colpito sulla base delle sue aliquote calcolate sul reddito complessivo. È inutile che ci mettiamo a fare calcoli matematici (si può considerare l'aliquota media, l'aliquota marginale, eccetera), quello che paga il sostituito è comunque un ammontare differente da quello pagato dal so-

stituto perchè è rapportato al reddito personale. Quindi il sostituito deve pagare il saldo togliendo dall'ammontare complessivo del suo debito d'imposta quello che è già stato corrisposto sulla base dell'applicazione delle aliquote d'acconto da parte del sostituto.

Allora quando il sostituto ha regolarizzato la sua posizione, o la ha regolarizzata non in modo pieno, ma secondo i criteri consentiti dal condono, ha adottato un comportamento tendente a sanare la situazione e gli obblighi derivanti dall'acconto. Lo Stato però è ancora creditore nei confronti del sostituito per tutto quanto il sostituito deve versare.

Diventa allora iniquo prevedere l'amnistia solo per il sostituto, bisogna prevederla anche per il sostituito per il reato che gli è proprio e che non lo vede coinvolto nel concorso, in quanto il sostituito si rende responsabile di reati distinti, quello in concorso con il sostituto e il suo proprio reato che configura una responsabilità propria per non aver pagato la sua imposta. D'altra parte la sua imposta non può essere pagata se non in parte dal sostituto e quindi bisogna che la restante parte sia il sostituito a pagarla in proprio; il sostituto avrà eventualmente l'azione di regresso per la parte pagata da lui ma è questione che riguarda i rapporti fra sostituto e sostituito, non riguarda e non può riguardare il fisco. Bisogna affermare che anche il sostituito ha diritto al condono purchè si metta in regola con il proprio debito d'imposta ossia si assoggetti, a proposito di questo debito, alla procedura e agli obblighi che gli derivano dalle norme di condono.

Mi sembra a questo punto che sia evidente la necessità di trasformare il comma in cui si legge « l'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, semprechè si verifichino le condizioni sopraindicate », con l'altro « l'amnistia si applica anche nei confronti dei sostituiti, semprechè si verifichino le condizioni sopraindicate »; si tratta di un'opera di restauro di una disposizione che altrimenti è priva di senso, ma che forse nella intenzione di chi l'ha scritta tendeva ad un principio di equità fra il sostituto e il sostituito perchè se così non fosse diventa iniquo consentire l'amnistia e il condono al sostituto e non anche al sostituito; quindi si tratta di interpretare, in questo modo, il pensiero dell'estensore di questo comma che non può in alcun modo applicarsi così come è scritto al sostituito per il suo reato autonomo pur compiuto in connessione con un'azione criminosa oggettivamente concorrente. Non vi è altro modo che approvare l'emendamento che viene proposto da questa parte politica.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Alcune brevissime considerazioni sull'emendamento presentato dal collega De Sabbata. Indubbiamente il collega ha messo in evidenza una situazione giuridica che deve essere guardata con una certa attenzione; d'altra parte abbiamo seguito sulla stampa il grosso problema che c'è in questo momento, i dubbi e le incertezze nello stabilire se tutti i reati connessi sono compresi o meno nell'espressione che è riportata nell'articolo 3. Questo è il problema di fondo al quale in parte cerca di ovviare l'emendamento comunista, ma rimane il dubbio se i reati connessi siano compresi nell'amnistia o meno. Si parla della necessità di presentare un'altra leggina interpretativa su questo punto; però, invece di fare una leggina interpretativa, potremmo, se l'onorevole Sottosegretario è favorevole, fare un'interpretazione autentica; potremmo dire in questa sede che non c'è bisogno di nessun'altra leggina. In relazione all'articolo 3 che parla di amnistia per i reati connessi per eseguire o occultare quelli indicati nel primo comma, ovvero per conseguirne il profitto e che siano riferibili alla stessa pendenza o situazione, il relatore e il Governo devono dire ufficialmente che in questa espressione si intendono compresi tutti i reati connessi al fatto che viene amnistiato. È chiaro che il comma successivo, cioè « l'amnistia si applica anche nei con-

fronti dei concorrenti nel reato » e pleonastico perchè l'amnistia estingue il reato e quindi investe tutti quelli che ne sono corresponsabili. Però, lo lascerei ugualmente proprio per quel dubbio che sollevava il collega De Sabbata sui reati connessi che non sono specificamente compresi nell'amnistia, ma che potrebbero rientrare in una forma più ampia e allargata. Aggiungerei eventualmente l'altra espressione « o i sostituiti » e modificherei l'emendamento comunista dicendo: « concorrenti nel reato o i sostituiti » perchè indubbiamente vi sono i sostituiti responsabili di un reato autonomo, che non sono corresponsabili del precedente reato ma ne hanno commesso uno autonomo, per il quale devono chiedere il condono e la conseguente amnistia. Pregherei il relatore, nel rispondere all'emendamento comunista, sul quale voterò a favore, naturalmente, di dare su questo punto un chiarimento interpretativo per evitare quello che tutti temono: di essere cioè costretti ad approvare una leggina che chiarifichi questa norma. Se diamo un'interpretazione autentica in questa Aula, se lo dice il relatore e lo conferma il Governo, non abbiamo bisogno di un'altra leggina perchè questo è lo spirito autentico dell'articolo 3, di cui stiamo discutendo.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R L A N D A , *relatore.* Esprimo parere contrario e per eventuali chiarimenti mi rimetto al Governo.

* C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è contrario all'emendamento perchè due sono le ipotesi: o il sostituito non ha commesso alcuna evasione o ha commesso, indipendentemente dal sostituto di imposta, una evasione della quale risponde personalmente e per la quale potrà avvalersi delle disposizioni contenute nella legge di conversione. Per tali motivi quindi il Governo è contrario alla sostituzione della parola.

Per quanto riguarda i reati connessi, a me sembra che è stato chiarito a sufficienza nel dibattito svoltosi in sede di Commissione, soprattutto nelle Commissioni giustizia e affari costituzionali, e nell'Aula di Montecitorio, che per reato connesso deve intendersi l'azione o l'omissione compiuta da un cittadino per arrivare alla frode fiscale; al di fuori di questo non vi è altro reato connesso ed è per questo motivo, ad esempio, che è stato escluso — sebbene sia stato sollevato al riguardo il problema, sia pure sommessamente — dal reato connesso quanto previsto nell'articolo 416 del codice penale, cioè l'associazione a delinquere che costituisce un reato a sè stante essendo un reato di pericolo.

Quindi come reato — lo confermo — deve intendersi l'azione-omissione compiuta da un cittadino per la commissione del reato di evasione fiscale e non altro.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 1.

D E S A B B A T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Le risposte che ci sono state fornite non sono convincenti ed anche i suggerimenti del senatore Pistolese confermano la necessità di approvare l'emendamento. Il collega ha parlato però di reati connessi, ma qui non vi è ombra di reati connessi; l'amnistia si applica a un certo numero di reati e anche a coloro che concorrono, e questo è fuori discussione.

Con l'emendamento 3. 1 si chiede qualcosa in più. L'eventuale dichiarazione cosiddetta interpretativa, con il significato che ha, ben poco ci riguarda in quanto l'amnistia non viene applicata dalla pubblica amministrazione ma dalla autorità giudiziaria. Si conferma, quindi, la necessità, nel momento in cui stiamo legiferando, di adottare la lettera suggerita con l'emendamento. Infatti, non si tratta di connessione di reati, ma si tratta semplicemente del reato autonomo del so-

stituito commesso con un'azione che può per altri aspetti concorrere con l'azione del sostituto; il comma precedente poi parla di riferimento alla stessa pendenza o situazione tributaria, ma tale pendenza, tale situazione tributaria del sostituito è diversa da quella del sostituto. Anche questa è una conferma della necessità di approvare l'emendamento e per questa serie di motivi il nostro Gruppo voterà a favore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

L A I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nell'annunziare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al provvedimento in esame, mi sia consentito sottolineare la validità del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che ha modificato in forma sostanziale il vigente sistema tributario attraverso la leva penale, in modo da porre un punto fermo all'aberrante evasione fiscale. Inoltre, questo provvedimento ha introdotto tra il vecchio e il nuovo sistema sanzionatorio l'istituto dell'amnistia per i reati commessi in relazione alle pregresse pendenze e situazioni tributarie, assicurando, con il condono, la definizione di annose e molteplici pendenze.

Il relatore Berlanda, che ringrazio per la brillante e puntuale relazione, ha espresso chiaramente quale sia la giustificazione dell'attuale decreto-legge n. 916, per cui mi limiterò a precisare i quattro motivi che giustificano l'istituzione del condono: dare la possibilità ai contribuenti di chiudere le pendenze pregresse rispetto all'entrata in vigore delle nuove norme sui reati fiscali, con la conseguente abolizione della pregiudiziale tributaria; ridurre l'evasione esistente, incentivando gli evasori totali o parziali a dichiarare e pagare le imposte evase; snellire le pratiche fiscali sia negli uffici che nelle commissioni tributarie; reperire immediatamente i fondi (si prevede un gettito complessivo di oltre 10.000 miliardi) per un maggiore concorso alla diminuzione del disavanzo esistente nel bilancio dello Stato.

Per questi motivi ritengo sia giusta l'ampia concessione di proroga del termine di scadenza dell'applicazione del condono al 15 marzo 1983. Si giustifica perciò l'introduzione nel presente decreto di due novità necessarie: l'applicazione del condono anche ai sostituti di imposta e l'estensione dell'applicazione dell'amnistia nei confronti dei concorrenti nei reati fiscali. A tale proposito è bene affermare che con la nuova norma l'amnistia per i reati finanziari sembra veramente completa, nel senso che l'effetto estintivo dell'amnistia opera sia sulle posizioni processuali dei concorrenti nel reato, sia su quelle fattispecie che, raccordandosi al reato fiscale, ne costituiscono il presupposto logico e giuridico.

Il resto delle norme del decreto in discussione riguarda interpretazioni autentiche del legislatore che circolari ministeriali, vincolanti solo per l'amministrazione, non avrebbero potuto effettuare. Così si giustifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 916, che chiarisce che la caduta della pregiudiziale tributaria è operante limitatamente alle fattispecie di reato delineate dalla nuova normativa, contenute nel titolo primo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Certo, onorevoli colleghi, occorre ora rimuovere le cause vere che determinano la evasione, eliminando tutte le spinte che inducono il cittadino a sottrarsi in tutto o in parte al dovere fiscale. Esse possono così riassumersi: scarsa efficienza dell'amministrazione finanziaria, con disagio a seguire la buona e moderna riforma tributaria in atto; eccessiva gravosità delle aliquote, specie dell'IRPEF, divenuta insopportabile per effetto dell'inflazione; enorme aumento della spesa pubblica. Se riusciremo con una legislazione adeguata — si richiedono i testi unici — a dare punti fermi alle cause che concorrono a formare l'evasione, anche i provvedimenti esaminati serviranno quale monito e strumento per porre il contribuente di fronte alle proprie responsabilità.

Tutto ciò premesso, il Gruppo della Democrazia cristiana dichiara, a mio mezzo, il voto favorevole al disegno di legge n. 2165 di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916. (*Applausi dal centro*).

D E S A B B A T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, credo che occorra ancora — preso atto della sordità della maggioranza ad ascoltare i suggerimenti avanzati dalla nostra parte politica — ribadire le ragioni che ci inducono a dare un voto contrario a questo provvedimento. Come prima grande motivazione mi sembra che vada ripresa la questione della proroga della pregiudiziale tributaria su cui si è da ultimo intrattenuto il collega Lai. È inammissibile che un legislatore, dopo aver fissato la data di cessazione di alcune norme processuali, che sono state oggetto in tutti questi anni di aspra critica da parte dei più vari settori per aver impedito la persecuzione penale della criminalità tributaria, con un provvedimento di data del tutto vicina a quello precedente, determini uno scorrimento di questi termini, anzi una tale modifica del termine che comporta di fatto l'impossibilità della persecuzione penale per tutti i reati compiuti fino al 31 dicembre 1982. Ciò costituisce un'innovazione estremamente pericolosa ed erronea, tanto più che essa viene introdotta mentre sussiste, come lo stesso collega della maggioranza che dichiara il voto favorevole riconosce, la scarsa efficienza dell'amministrazione finanziaria; in presenza della pregiudiziale tributaria, si sa che alla persecuzione penale si può giungere solo in quanto si sia conclusa tutta la procedura dell'accertamento tributario, compresa la fase del contenzioso. Molte volte invece per l'inefficienza dell'amministrazione la procedura neanche inizia, se è vero, come è vero — l'ho già ricordato nella discussione generale, ma occorre ribadirlo data l'enormità della questione — che di fronte a più di 20.000.000 di dichiarazioni tributarie presentate in un anno si hanno 67.000 accertamenti fatti di iniziativa degli uffici.

Questa pregiudiziale tributaria finisce per essere una sanatoria più ampia di quella concessa con l'amnistia che abbiamo appena discusso; una sanatoria certo più iniqua perchè riguarda coloro che non hanno voluto usufruire dell'amnistia assoggettandosi alla procedura del condono, cioè assoggettandosi a restituire allo Stato una parte, che qualche volta abbiamo giudicato troppo piccola — e comunque iniquamente definita — del maltolto. Anche a coloro che non vogliono restituire nemmeno una parte del maltolto si dà il vantaggio della prosecuzione di un catenaccio giudiziario a loro vantaggio, pur essendo maturata nel paese una condizione che aveva indotto il legislatore a toglierlo. È stato però rimesso e ciò costituisce un regresso: viene rimangiata una decisione del Parlamento. Grande è

quindi la responsabilità di quella maggioranza che a questo conduce, con un atto che certo non contribuisce ad accrescere il prestigio del Parlamento.

Credo che la proroga, contenuta in un brevissimo comma di un testo per altri versi lungo e farraginoso, sia talmente grave da indurre da sola alla convinzione che occorre dare un voto negativo a tutto il provvedimento.

C'è anche una seconda ragione che presiede alla nostra decisione. Abbiamo condotto un intervento serio per correggere, sulla base degli emendamenti presentati dal collega Pollastrelli, alcune delle disparità più gravi che sono state notate nella lettura del disegno di legge, con l'aiuto delle circolari emanate dal Ministero che, aprendo una casistica ampia, hanno fatto emergere una situazione molto complessa. Di queste disparità non ne è stata sanata nemmeno una: non la disparità fra i contribuenti che hanno utilizzato il condono e quelli che non l'hanno utilizzato e non lo utilizzeranno; non la disparità fra coloro che hanno usato lo strumento del condono prima che scadesse il termine previsto nel precedente provvedimento e coloro che si avvalgono o si avvarranno (visto che il termine lo si porta fino al 15 marzo) del provvedimento che stiamo discutendo e che la maggioranza sta per approvare questa sera. Queste disparità sono gravi e determinano un'iniquità oggettiva, la dimostrazione del cattivo uso dello strumento legislativo e, in qualche caso che è stato qui indicato, anche lesioni del principio costituzionale; lesioni sotto il profilo dell'equità e persino sotto il profilo della sottrazione all'obbligo di pagamento di imposte per il futuro, che è questione, credo, veramente nuova e nei confronti della quale va esercitata ogni attenzione e ogni appropriata meditazione.

Terzo gruppo di questioni. Abbiamo avanzato nella discussione generale numerose domande al Governo e non abbiamo sentito dare a questo proposito una risposta. Le domande riguardano il contesto politico e, in modo particolare, di politica tributaria ed economica nel quale si inserisce il provvedimento in esame. Questo è stato detto e riconosciuto anche nelle relazioni governative, nelle relazioni svolte in Commissione, nel dibattito ed è una questione che riguarda un provvedimento di condono tributario in senso generale. Un condono ha senso in quanto riesca a far superare all'amministrazione finanziaria momenti di crisi acuta, ma anche in quanto consenta di prevedere per il futuro non il ripetersi meccanico, eguale delle crisi che si intende superare, ma l'allentarsi delle difficoltà, il ridursi dell'impaccio dell'amministrazione, il progresso nella capacità di acquisire i gettiti dell'imposta e quindi di colpire l'evasione.

Che cosa ci è stato detto a questo proposito? È chiaro che si debbono collegare a questo condono proposte nuove, orientamenti, atti. Qui si ha l'impressione che siamo di fronte ad un affannoso reperimento di fondi, al cercare di prendere soldi comunque e dovunque, senza rendersi conto di quanto questi soldi costano non solo in termini di regolarizzazione di situazioni di evasione, ma in termini di ripetizione di analoghe situazioni, in termini di manifesta insoddisfazione dell'opinione pubblica, quindi di diseducazione tributaria, di non invito ad abbandonare la strada dell'evasione, purtroppo assai diffusa nel nostro paese; strada che va abbandonata e che si può indurre ad abbandonare non solo con uno strumento più efficiente di repressione, che è necessario, ma prima di tutto e soprattutto con l'esempio, nella consapevolezza che sempre nell'attività politica quella promozionale è più importante e più valida di quella repressiva, pur indispensabile nei momenti in cui non è possibile, per il rapido emergere delle esigenze, dare altra risposta. Dunque, reperimento di soldi comunque e dovunque, rinunciando ad una necessaria opera di risanamento.

Mi basta riferirmi alle stesse parole pronunciate dal collega Lai: scarsa efficienza, eccessiva gravosità di aliquote, enorme aumento della spesa pubblica. Da chi dipende tutto ciò e che cosa si fa per ovviarvi in coincidenza con un provvedimento di condono che deve pur sempre essere un voltar pagina per qualche cosa? Quale pagina si volta? La scarsa efficienza rimane, l'eccessiva gravosità delle aliquote sembra che finalmente sia sul punto di essere corretta,

dopo tanti anni che da questa parte si incalza in questa direzione ribadendo che non si tratta solo di rendere giustizia, ma anche di consentire un più facile adempimento dell'obbligazione tributaria. Si parla di enorme aumento della spesa pubblica: ma che cosa si sta facendo per ridurla? Forse il blocco della spesa degli enti locali, che è una parte assolutamente piccola rispetto all'enorme aumento del disavanzo dello Stato, alla quale non solo non si vuole consentire un minimo di espansione che tenga conto dei livelli di inflazione, non certo dovuti alla spesa locale, ma alla quale addirittura si vuole infliggere il blocco in senso assoluto, con una restrizione che creerà poi nuovi problemi e sarà nuovamente fonte di espansione della spesa pubblica nel suo complesso?

Il provvedimento quindi va respinto per la sua struttura interna difettosa, sperequata, non giuridicamente corretta; va respinto per il contesto politico, di politica economica e tributaria in cui si colloca, non consentendo di individuare, al di là degli effetti di gettito che pure sono interessanti, quell'indispensabile innovazione nell'azione tributaria che sola può giustificare un condono fiscale e un atto di clemenza nei confronti degli evasori. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

L E P R E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire brevi parole per esprimere il voto favorevole a nome del Gruppo socialista. Già il collega Scevarolli ha illustrato nel merito il provvedimento e ha messo in risalto anche i notevoli miglioramenti apportati dalla Camera in sede di conversione del decreto. Questo secondo decreto che integra il precedente risponde, sì, alla eliminazione di un grosso contenzioso che di fatto da anni paralizza l'attività degli uffici finanziari, ma deve muoversi (siamo convinti di ciò e gli affidamenti dati dal Governo e in particolare anche gli ultimi da parte del ministro Forte ci confortano al riguardo) in una chiave programmatoria. Se da un lato c'è un recupero del contenzioso e l'eliminazione di gran parte di esso, questo provvedimento deve anche mirare a inquadrarsi nella prospettiva di un'efficace azione della polizia tributaria e degli uffici per colpire l'evasione. Ma esso deve creare anche una coscienza fiscale che, oltre ad essere un processo di educazione civile, risponda anche a criteri di equità che l'amministrazione deve usare nei confronti del contribuente. In questo ambito devo constatare, come hanno fatto tutti i colleghi intervenuti, l'urgente necessità di revisione delle aliquote soprattutto a vantaggio dei redditi più bassi, in considerazione che queste aliquote fanno riferimento al costo della vita del 1969 e sono state approvate negli anni 1970 e 1971. Esse sono completamente saltate rispetto al costo reale della vita e quindi rispetto ad un tributo fiscale che vi si adegui realmente.

Mi auguro che sia realizzata questa visione programmata degli interventi, che devono naturalmente legarsi ad un condono per evitare pericoli. C'è stato il fatto che a distanza di 7-8 anni abbiamo un secondo condono e occorre evitare anche il discredito delle istituzioni e della stessa amministrazione in questo delicato e fondamentale settore che attiene al dovere del cittadino di contribuire, in rapporto alle proprie capacità, alla vita comunitaria. Ciò va anche visto sotto il profilo di una riduzione della spesa pubblica che dia affidamento che effettivamente il denaro che lo Stato recupera attraverso il filtro fiscale trovi canali di utilizzazione che rispondano alle domande di crescita di una società moderna.

Con questo auspicio ribadisco, a nome del Gruppo socialista, il voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, variazioni nella composizione

P R E S I D E N T E . A seguito delle dimissioni del senatore Spano, il senatore Formica è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2.

P I S A N Ò . Domando di parlare su queste comunicazioni.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . Brevissimamente, senza alcuna nota di critica nei confronti della Presidenza che ha il diritto-dovere di procedere a queste nomine. Proprio questa mattina eravamo riuniti, come ufficio di Presidenza della Commissione P 2 (sono ormai dieci giorni che siamo riuniti), per vedere di uscire dalla drammatica crisi che ci ha investito, per la presenza di forze che vogliono e di altre che non vogliono arrivare alla verità. Ora, mentre discutevamo sull'opportunità di convocare, ancora una volta, il senatore Formica, che in questa vicenda più che un testimone appare come un protagonista, attraverso documenti, testimonianze e intercettazioni, è arrivata la notizia che lo stesso senatore Formica entrava a far parte della Commissione. Ciò ha suscitato non poche perplessità tra di noi.

Capisco che la Presidenza queste cose non poteva saperle, mi stupisco però del Partito socialista, che ha evidentemente suggerito questa nomina che è un siluro nei confronti della Commissione.

Il mio Partito intende, con questa dichiarazione, che resti agli atti del Parlamento questa nostra vivissima preoccupazione. È una preoccupazione che troverà le sue conferme nei prossimi giorni e nel futuro lavoro della Commisisone, perchè è chiaro a tutti noi addetti ai lavori, forse altri non se ne rendono conto, che questo è un episodio gravissimo, in questa fase di lotta tra coloro che vogliono arrivare alla verità sulla questione della loggia massonica P2 e coloro che vorrebbero invece chiudere questa vicenda e non parlarne più.

P R E S I D E N T E . Senatore Pisanò, le nomine dei membri delle Commissioni di inchiesta sono una prerogativa presidenziale e non possono pertanto formare oggetto di discussione, nè di richiami al Regolamento. Per la verità lei non si è richiamato al Regolamento, è entrato però nel merito di un argomento che, trattandosi di nomina presidenziale, non può formare oggetto di discussione.

Sui lavori del Senato

T E D E S C O T A T Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò . A quanto mi risulta non è disponibile la relazione scritta almeno di uno dei provvedimenti — il 2160 e il 2163 — che sono all'ordine del giorno di domani.

P R E S I D E N T E . Cioè quello concernente la modificazione al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi?

T E D E S C O T A T Ò . Esatto, Presidente. Mi domando, in queste condizioni, come facciamo ad affrontare la discussione non disponendo, a meno di un giorno di distanza, della relazione.

P R E S I D E N T E . Speriamo che in breve tempo la relazione venga distribuita: tutto quello, onorevole senatrice, che posso dirle, è questo.

P E R N A . Il Regolamento dice che la relazione deve essere distribuita almeno un giorno prima.

T E D E S C O T A T Ò . Dal momento che vi è una certa inflazione di situazioni di questo tipo, mi consenta di richiamare la sua attenzione sul problema.

P R E S I D E N T E . Mi giunge notizia che la relazione è stata depositata due ore fa e in questo momento la stanno componendo in tipografia. Questa è la situazione, non posso dirle di più.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

P R E S I D E N T E . Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 83.

Interpellanze, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

B E R T O N E , *segretario*:

FONTANARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che gli organi di informazione stanno dando in questi giorni notizia della tragedia che si sta verificando in Nigeria, dove il forzato esodo di centinaia di migliaia di persone assume le dimensioni di una calamità biblica che condannerà a morte per inedia migliaia di persone e ad irreparabile devastazione le già labili strutture di quelle comunità;

pur convenendo che gli aiuti ai Paesi sottosviluppati debbano essere di norma più razionalmente diretti ad aumentarne la produttività, puntando alla loro autosufficienza alimentare;

in considerazione della eccezionale gravità degli avvenimenti sopraricordati,

l'interpellante chiede di conoscere che cosa intenda fare il Governo nella situazione di emergenza che colpisce i Paesi africani del Ghana e del Togo e se non ritenga possibile utilizzare almeno una buona parte dei fondi già stanziati per gli aiuti al Terzo mondo, concentrandoli in un'azione tempestiva, concreta e concordata con le autorità locali a sollievo di quelle popolazioni.

(2 - 00601)

MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA Antonino, MADONIA, MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che il giorno 2 febbraio 1983 il giovane Paolo Di Nella, di 20 anni, iscritto al « Fronte della gioventù », mentre affiggeva manifesti per la tutela del verde cittadino contro la speculazione nel quartiere Trieste-Salario, veniva aggredito da due giovani e ridotto in fin di vita;

che nella notte dal 2 al 3 veniva ricoverato nell'ospedale Policlinico di Roma e che solo nella tarda mattinata veniva sottoposto ad operazione chirurgica;

che alle ore 19,30 di ieri sera, 3 febbraio, il magistrato di turno apprendeva lo stato di coma irreversibile del giovane da un medico dell'ospedale Policlinico;

che la polizia di Stato e, per essa, la DIGOS, allo stato non ha ancora effettuato indagini degne di nota;

che nella zona è attivizzato un « comitato di lotta africano », covo di noti delinquenti e teppisti, emanazione di autonomia di Val Melaina, noto altresì per spaccio di droga, furti, rapine, il tutto ammantato e giustificato dal colore politico della teppaglia,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali accertamenti sono stati avviati dalla Questura di Roma in ordine al grave episodio di violenza e di sangue avvenuto il giorno 2 febbraio, in viale Libia, e specificatamente le ragioni per le quali non sono stati ancora effettuati perquisizioni, fermi di polizia e, comunque, indagini giudiziarie nei confronti degli appartenenti al « comitato di lotta africano » da vari anni protetto da immunità politica;

le ragioni per le quali il questore di Roma non ha ancora ordinato la chiusura della sede dell'anzidetto « comitato di lotta africano »;

le ragioni per le quali il procuratore della Repubblica, dottor Santacroce, non è stato tenuto al corrente dell'aggravarsi dello stato di salute del giovane Di Nella Paolo dagli organi di polizia giudiziaria;

le ragioni per le quali non si è usato nessun mezzo preventivo per scoraggiare la ripresa di atti di violenza e di sangue della sinistra extra-parlamentare nei confronti dei

giovani militanti del « Fronte della gioventù »;

quali provvedimenti il Ministro intende prendere nei confronti dei responsabili della mancata vigilanza, prevenzione e tutela del vivere libero e civile nella città di Roma.

(2 - 00602)

FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che il porto di Reggio Calabria — i cui lavori, iniziati nel 1870 allorquando Quintino Sella, sulla base della legge n. 5822, autorizzava « la costruzione del porto di Reggio Calabria da eseguirsi in sei anni in base al progetto dell'Ufficio del Genio civile per la spesa di lire 3.040.000 », non si sono ancora conclusi in rapporto alle funzioni e al ruolo che deve assolvere nello spirito delle decisioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 1929 — è indubbiamente il più indicato ad essere scelto quale nuovo terminale nel Continente, idoneo al trasporto intermodale con la Sicilia, secondo le finalità espresse dal piano integrativo delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 12 febbraio 1981, n. 17, e intese ad assicurare un nuovo sbocco di grande potenzialità per il trasporto merci dalla e per la Sicilia;

preso atto dell'ordine del giorno presentato a firma dell'interpellante il 5 febbraio 1981 al Senato della Repubblica e accolto dal Ministro dei trasporti come raccomandazione, nonchè dei sette interventi svolti dallo scrivente al Consiglio comunale di Reggio Calabria intesi a sollecitare la Regione Calabria all'accoglimento di detta istanza;

constatato che il 10 gennaio 1983 il presidente della Regione Calabria, avvocato Dominianni, relazionando al Ministro dei trasporti, onorevole Mario Casalinuovo, nel corso della riunione tenuta al Dopolavoro ferroviario di Reggio Calabria, ha avanzato richiesta perchè la scelta del nuovo terminale avvenga sul porto di Gioia Tauro, appassito fiore all'occhiello del regime che è costato, con tutte le altre inutili infrastrutture, oltre 300 miliardi alle casse dello Stato,

l'interpellante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover intervenire, con la dovuta urgenza, al fine di evitare che nuove odiose punizioni si abbattano sulla città di Reggio Calabria anche per quanto attiene la scelta del nuovo terminale sul Continente per i trasporti da e per la Sicilia, il che significherebbe, tra l'altro, sottrarre oltre 100 miliardi di lavori alla disoccupazione e alla crisi dell'imprenditoria della città, che è stanca delle mortificazioni fin qui patite e non intende ulteriormente accettare vergognose e discriminanti decisioni tese a ridurre il suo ruolo e a negare orizzonti di atteso e misconosciuto sviluppo economico e sociale.

(2 - 00603)

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B E R T O N E , *segretario*:

MURMURA. — *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed ai Ministri della sanità e dell'interno.* — I gravi e notevoli ritardi con cui le Unità sanitarie locali operanti in Calabria provvedono al pagamento dei loro debiti nei confronti delle aziende farmaceutiche e dei laboratori privati di analisi rappresentano un fatto particolarmente lesivo dei legittimi interessi dei titolari di tali attività economiche e possono essere causa di avvenimenti che turbano lo stesso ordine pubblico.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se, per evitare i lamentati inconvenienti, il Governo ritenga di intervenire con urgenza utilizzando i propri costituzionali poteri di indirizzo e di coordinamento.

(3 - 02347)

JERVOLINO RUSSO, BOMPIANI, CODAZZI, BARIN, SAPORITO, D'AGOSTINI, MARIOTTI, DEL NERO, SCHIANO, NEPI. — *Al Ministro della sanità.* — Gli interroganti, avendo appreso dalla stampa che è in fase di preparazione presso il Ministero ed è stato già discusso dal Consiglio sanitario na-

zionale un « Atto di indirizzo e di coordinamento » sui consultori familiari che — sempre secondo notizie stampa — sta per essere approvato dal Consiglio dei ministri, chiedono di sapere se il suddetto « Atto di indirizzo e coordinamento »:

1) sia pienamente conforme alle finalità non esclusivamente sanitarie dei consultori familiari definiti, dall'articolo 1 della legge istitutiva n. 405 del 1975, come servizio alla famiglia ed alla maternità avente come scopi anche « l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile »;

2) rispetti le finalità di prevenzione dell'aborto e dell'aiuto alle maternità difficili, previste dagli articoli 2 e 5 della legge n. 194 del 1978;

3) rispetti la libertà dei consultori privati, stabilita dalla legge n. 405 del 1975 e costituzionalmente garantita per tutti i servizi di assistenza, nonchè quella dei medici obiettori di coscienza garantita dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978.

(3 - 02348)

PINNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'ennesima esecuzione, mediante impiccagione, avvenuta il 1° gennaio 1983 a Shiraz (Iran) del signor Hidayat Siyavushi, reo soltanto di appartenere alla religione Baha'i;

se gli risulti, altresì, che anche i signori Farhad Qudrat e Gurj Alì Mumtazi, recentemente condannati a morte assieme ad altri due (signori Zanjan Abbas Aydil Khani e Asadu'llah Ahdizadih, entrambi membri delle assemblee spirituali dei Baha'i) sono in attesa di ricevere la grazia o di essere, a loro volta, impiccati;

quali passi in via diplomatica sono stati fatti per rappresentare l'esecrazione dei cittadini italiani contro questi efferati assassini, che si susseguono incessantemente ormai da diversi anni, in aperta violazione dei princìpi di giustizia della legge internazionale, princìpi presenti nella « Charter of the United Nations »;

notizie circa le altre segnalazioni fatte dall'interrogante al Ministero e rimaste inspiegabilmente ancora senza risposta.

(3 - 02349)

MANENTE COMUNALE, FALLUCCHI, SICA, COLELLA, VIGNOLA, ACCILI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che, con deliberazione adottata il 20 luglio 1982, il Consiglio superiore della magistratura ha impartito disposizioni ai capi degli uffici giudiziari in ordine alle nomine e conferme dei vice pretori onorari per il prossimo triennio 1983-85;

che è stata vietata la proposta di conferma di coloro che tali funzioni hanno già espletato per gli ultimi due trienni, trascurando la professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni;

che il numero dei vice pretori onorari non può superare la metà di quello dei magistrati previsti in organico;

che in quasi tutte le Preture d'Italia una parte consistente dell'attività giudiziaria, civile e penale, è affidata alla laboriosità dei vice pretori onorari, che coadiuvano in modo altamente qualificante e produttivo i magistrati ordinari, supplendo alla carenza di strutture giudiziarie;

che in molte Preture d'Italia ai vice pretori onorari è affidata la reggenza da moltissimi anni o per lunghi periodi per l'assenza del titolare o per congelamento della sede;

che la mancata conferma per il prossimo triennio dei vice pretori che abbiano svolto le funzioni per un periodo di sei anni o che vadano oltre la metà del numero dei magistrati previsti in organico viene a determinare in modo preoccupante una modificazione dell'assetto dell'apparato giudiziario su tutto il territorio nazionale, sia per la mancata continuità nei metodi e nelle forme di gestione dell'importante servizio pubblico che è quello dell'amministrazione della giustizia, sia per la novità dovuta all'assoluta inesperienza nel regolare le con-

troversie giudiziarie da parte delle nuove leve, alle quali verrebbero affidati i compiti per il prossimo periodo;

che l'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che già rispetta il precetto costituzionale in ordine alla partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, condizionando il numero dei vice pretori onorari al solo ed unico limite delle « esigenze di servizio » non pone limiti temporali alla conferma dei vice pretori onorari, che possono, tuttavia, essere revocati in ogni momento e sono passibili di procedimenti e di sanzioni per le violazioni di disposizioni di legge in cui dovessero incorrere e per i comportamenti contrari alla dignità dell'ordine giudiziario o al buon costume o possono non essere confermati per motivi diversi di opportunità,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative al riguardo siano state adottate anche con riferimento a specifiche indagini conoscitive sulla situazione e sugli effetti che il fenomeno verrà a comportare nelle diverse Preture d'Italia, lasciando in essere le disposizioni che finora non hanno prodotto alcun danno all'amministrazione della giustizia.

(3 - 02350)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che, con la legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, vennero assunti, presso la Soprintendenza archeologica di Cagliari, cinque giovani opportunamente impiegati nelle varie qualifiche, con indubbio profitto;

rilevato che tre dei cinque elementi non hanno superato gli esami d'idoneità e rischiano di essere licenziati, non per specifica impreparazione, ma perchè la Commissione ha rivolto loro domande sulle civiltà classiche (greca e romana) senza peraltro tenere conto della stessa specializzazione dei giovani, prevalentemente indirizzata nel settore nuragico e prenuragico, peculiare della Sardegna;

accertato che, nonostante il giudizio positivo della Soprintendenza nei confronti dei predetti giovani, questi rischiano di essere licenziati con grave nocumento per la professionalità e la conoscenza del territorio da essi acquisita, mentre la Sardegna, conseguentemente, viene privata di elementi preziosi,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro non ritenga opportuno rivedere i criteri che hanno presieduto allo svolgimento degli esami, avendo riguardo alle cennate considerazioni, e, nel frattempo, sospendere qualsiasi provvedimento rivolto al licenziamento dei non idonei, di guisa che, con nuovo ed opportuno disegno di legge, si provveda a ripetere gli esami, tenendo conto della impellente necessità di garantire la specificità sarda e, nella fattispecie, di indirizzare le ricerche nel settore nuragico e prenuragico;

quali siano gli intendimenti del Governo a questo riguardo.

(4 - 03532)

BENEDETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia* — Premesso:

che la soppressione di un posto nell'organico dei magistrati della Pretura di Fermo, con riduzione — disposta nel 1980 e allora motivata in un contesto di generali necessità — di tale organico da 3 a 2 unità, ha finito per rendere pressochè insostenibile la situazione del carico di lavoro in quella Pretura per l'aumento rilevante delle pendenze penali e civili e soprattutto delle cause previdenziali, il cui numero, in costante aumento, richiede per la sola udienza di discussione un impegno costante e per di più insufficiente di due giorni alla settimana;

che nella recente relazione del procuratore generale presso la Corte d'appello delle Marche è stato rilevato che gli apprezzabili fini della legge sul processo del lavoro — misura di anticipazione, del resto, della riforma processuale civile — potranno essere integralmente soddisfatti con assegnazione al-

le principali Preture delle Marche di altri magistrati, laddove per la Pretura di Fermo si tratta di restituzione di un posto soppresso;

che dalla tabella B allegata al decreto ministeriale 6 agosto-4 ottobre 1982, avente ad oggetto « piante organiche del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie », risulta invariata, con il complessivo numero di 3 unità, la pianta organica dei cancellieri presso la stessa Pretura e aumentata di una sola unità, da 2 a 3, quella dei segretari,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intende assumere il Ministro, nell'ambito dei suoi poteri e delle disponibilità ancora consentite dal citato decreto ministeriale — che ha accantonato 125 dei 1.400 posti portati in aumento per il personale delle cancellerie — perchè sia disposta la restituzione alla Pretura di Fermo del posto di organico di magistrato già soppresso e perchè sia aumentato di una unità l'organico dei cancellieri, portandosi lo stesso da 3 a 4 unità, e di una ulteriore unità, rispetto alle stesse previsioni del decreto ministeriale in oggetto, l'organico dei segretari, portandosi così lo stesso da 2 a 4 unità.

(4 - 03533)

FOSCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — È impressione assai diffusa che la TV di Stato stia destinando, specie durante i telegiornali, crescenti spazi ai servizi di cronaca, di vario tipo, spesso con immagini di particolare crudezza che alla pur doverosa e puntuale informazione nulla aggiungono, se non disgusto e turbamento psicofisico, specialmente nell'animo dei più sensibili telespettatori.

Il fatto è di particolare rilievo se si tiene conto che diagrammi di quotidiana durezza vengono evidentemente proposti nei principali telegiornali, che coincidono per larga parte col ritrovarsi a mensa delle famiglie italiane.

Ciò premesso, e considerando altresì discutibile l'opportunità che la TV di Stato mandi in onda programmi per ragazzi impregnati di violenza, l'interrogante chiede al Ministro di sapere se, pur nella compiutezza dell'informazione dei tre canali televisivi, non ritenga di verificare nelle sedi opportune l'utilità di evitare scene di cronaca di particolare crudezza, così come di escludere dalla programmazione per ragazzi quei filmati che incitano ed esaltano prepotenza e violenza di vario segno.

(4 - 03534)

FOSCHI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e della sanità.* — Il comune di Coriano (Forlì) è impegnato ormai da tempo in un'opera di salvaguardia del torrente Marano e dell'ambiente circostante, anche mediante significative scelte di tipo urbanistico.

A fronte di queste iniziative concrete per la salvaguardia di detto importante corso d'acqua, che scende dalla Repubblica di San Marino, attraversa il comune di Coriano ed interessa anche Riccione e Rimini (zone intensamente turistiche), si constata la mancata depurazione dei liquami domestici e industriali provenienti particolarmente dal Castello di Faetano, nella Repubblica di San Marino.

Considerato che sollecitazioni effettuate dal comune di Coriano non hanno portato ad alcun risultato, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo italiano non ritenga di intervenire sollecitamente, nelle forme più opportune al caso, nei confronti del Governo della Repubblica di San Marino, avendo presente che la vigente convenzione di buon vicinato tra i due Stati può ben facilitare doverosi adempimenti della Repubblica del Titano in ordine alla salvaguardia del torrente Marano dal progressivo inquinamento.

(4 - 03535)

de' COCCI, FORMA, VETTORI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per richiamare la loro attenzione sul fatto che numerosi operatori piccoli e medi lamentano la carenza riscontrata presso gli uffici italiani, in particolare dell'ICE, all'estero in materia di assistenza legale o relativa all'assicurazione dei crediti in caso di controversie.

Al riguardo è noto che l'Istituto, anche ai sensi del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 818 del 1978, ha il compito di assistere gli operatori italiani per la composizione delle vertenze con operatori esteri e, nel caso non sia possibile giungere ad una definizione bonaria, quello di indicare eventuali stranieri esperti nella materia. Comunque non sempre, da parte degli uffici suaccennati — nonostante la migliore buona volontà dei funzionari ad essi preposti — è ottenibile l'assistenza necessaria, e ciò probabilmente per la mancanza di personale idoneo.

Ora appare auspicabile, a parere degli interroganti:

a) mettere in condizioni gli uffici dell'ICE all'estero di corrispondere alle esigenze manifestate dagli operatori, assicurando agli uffici medesimi i mezzi finanziari indispensabili;

b) avvalersi dell'ufficio legale esistente presso la sede centrale dell'Istituto e dotato di professionisti esperti anche in diritto internazionale: in questo caso si tratterà almeno di investire l'ufficio per le controversie di maggior valore, in considerazione degli alti oneri richiesti per eventuali interventi nei Paesi ove sorgono le vertenze.

Superfluo è forse insistere sulla gravità del problema, dato che soprattutto le imprese di minore dimensione — già preoccupate per tante questioni correlate alla necessità di controbattere l'agguerrita concorrenza delle altre nazioni — hanno l'esigenza di poter contare sull'assistenza completa dell'ICE e sulla necessità di risolvere in modo organico ed adeguato l'annoso problema attraverso la predisposizione di strumenti e finanziamenti adeguati.

(4 - 03536)

CAZZATO, ANGELIN, ANTONIAZZI, PROCACCI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono informati:

dell'ordine esecutivo n. 857 del Presidente delle Filippine per i lavoratori filippini che lavorano all'estero;

che con tale provvedimento si obbligano i lavoratori di quel Paese che lavorano all'estero a consegnare, tramite ambasciate, consolati e banche autorizzate dalla Banca centrale delle Filippine, dal 50 al 70 per cento dei loro già miseri salari;

che tale misura punitiva suscita rabbia e protesta tra i lavoratori filippini che lavorano a Roma ed in altre zone d'Italia e che sono decisi a respingere un decreto ingiusto che in sostanza rappresenta un nuovo tipo di repressione;

che l'aspetto più grave del provvedimento, e che maggiormente preoccupa quei lavoratori, è insito nel fatto che per coloro che non rispetteranno quel decreto ci sarà la revoca del passaporto e quindi il rientro nelle Filippine.

Gli interroganti chiedono ai Ministri competenti se non ritengono di dover intervenire con carattere di urgenza nei confronti dell'autorità diplomatica italiana per appurare se risponde a verità quanto denunciato e del Presidente delle Filippine perchè revochi le misure repressive che suscitano proteste ed indignazione nella comunità filippina in Italia.

(4 - 03537)

MEZZAPESA, COLELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'articolo 63 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 prevede una maggiorazione, nella misura di un terzo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dal personale direttivo, docente ed assistente educatore nelle istituzioni statali aventi particolari finalità;

che in data 8 luglio 1982 il Ministero ha emanato, in applicazione del citato articolo di legge, apposita circolare nella quale, tra l'altro, si precisa che « sono valutabili ai fini in questione anche i servizi resi nelle ex classi differenziali ed in quelle annesse alle case di rieducazione ed agli istituti penali minorili, nonchè nelle scuole all'aperto e nelle scuole per i nomadi »;

che in tale circolare non si fa menzione delle cosiddette scuole reggimentali, le quali — quando esistevano — erano considerate alla stessa stregua di quelle menzionate nella circolare ministeriale,

si chiede di conoscere se non si intenda estendere i benefici del surricordato ar-

ticolo 63 della legge n. 312 del 1980 anche ai docenti delle scuole reggimentali che hanno svolto un servizio — insegnamento in una caserma a soldati di leva — chiaramente configurante quelle « particolari finalità » di cui alla lettera e alla *ratio* della legge.

(4 - 03538)

ROMEO, ZAVATTINI, MIRAGLIA, CALICE, ZICCARDI, CAZZATO, PANICO, FRAGASSI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* — Con riferimento alla grave situazione economica e sociale che vive il Paese, tendente ad acutizzarsi soprattutto nel Mezzogiorno per la crisi di importanti strutture produttive e la caduta degli investimenti e dell'occupazione, premesso:

che i residui passivi italiani accumulatisi presso la CEE nei tre settori strutturali (FEOGA-orientamento, fondo sociale, fondo regionale) per l'esercizio 1981 ammontano ormai a 1.500 miliardi di lire;

che il tasso di impiego delle risorse disponibili per il nostro Paese in media è al di sotto del 50 per cento, con indici del 31,5 per cento e del 39 per cento per il fondo regionale e per il fondo agricolo-orientamento, contro la media dell'80 per cento di altri Paesi della Comunità;

che, in particolare per il fondo regionale, l'Esecutivo comunitario minaccia di « procedere d'ufficio al disimpegno di stanziamenti destinati a progetti se i termini di esecuzione si siano eccessivamente protratti »;

che sui 3.219 miliardi di lire spesi dal FEOGA-orientamento il nostro Paese ha usufruito del modesto contributo del 13 per cento circa;

che per l'utilizzazione dei fondi la CEE subordina il versamento dei propri contributi a quello dei Governi interessati,

si chiede di conoscere i motivi che hanno determinato l'enorme accumulo di residui passivi e quali iniziative il Governo intende assumere per facilitare la rapida utilizzazione, per progetti produttivi, dei fondi disponibili, anche per evitare l'assurda contraddizione che si determina fra la disponibilità di congrui finanziamenti che restano inutilizzati e le vessatorie imposizioni di misure fiscali a carico dei cittadini.

(4 - 03539)

FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento alla riunione regionale delle forze politiche e sindacali tenuta il 10 gennaio 1983, al Dopolavoro ferroviario di Reggio Calabria, con la presenza del Ministro dei trasporti, onorevole Mario Casalinuovo;

premesso che alla delegazione ufficiale del MSI-DN presente a quella squallida parata preelettorale (con fredda platea di funzionari e impiegati delle Ferrovie dello Stato liberi d'ufficio) e composta dall'onorevole Raffaele Valensise, deputato al Parlamento nazionale, dall'onorevole Renato Meduri, consigliere regionale della Calabria, dal dottor Antonio Dieni, consigliere comunale di Reggio Calabria, e dall'interrogante, non è stato concesso di parlare nonostante precisa, formale richiesta;

considerato che i rappresentanti del MSI-DN erano stati regolarmente invitati alla manifestazione ed avevano certo il diritto alla parola sui problemi ferroviari concernenti la città di Reggio Calabria e la regione;

tenuto conto che il ministro Casalinuovo è stato nominato coordinatore del Governo per i problemi della Calabria,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Governo Fanfani intenda amministrare la cosa pubblica all'insegna di un neostalinismo tipo « Varsavia »;

2) se il diniego alla parola per la delegazione del MSI-DN sia dovuto, forse, al fatto che il 4 novembre 1981, all'Associazione industriali di Reggio, l'interrogante e il dottor Dieni avevano letteralmente distrutto in contraddittorio — sempre sui problemi ferroviari — il Ministro dei trasporti del tempo, onorevole Balzamo, e il direttore generale delle Ferrovie, Semenza;

3) quali iniziative il Governo intenda perseguire per assicurare, e per tutti, i diritti nascenti dalla Costituzione della Repubblica, tenendo ben presente che per l'avvenire a Reggio Calabria il MSI-DN non consentirà a nessun Ministro, o comunque

rappresentante di Governo, di ripetere la odiosa presa di posizione operata il 10 gennaio dal ministro Casalinuovo e soci.

(4 - 03540)

FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che del Comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni — sezione decentrata di Reggio Calabria — fa parte un tale dottor Ginestra, magistrato della Corte dei conti;

considerato che detto funzionario dello Stato usa costantemente arricciare il naso ed emettere sconsiderati giudizi sui ricorsi avanzati dal gruppo consiliare del MSI-DN al comune di Reggio e tendenti a ristabilire ordine e certezza del diritto per gli atti palesemente illegittimi prodotti con costanza da quelli che già in ripetuti atti parlamentari l'interrogante ha definito banditi politici;

preso atto di consistenti, multiple voci sul facile arricchimento del detto funzionario, che non può certo giustificare ville e alto tenore di vita con i propri legittimi stipendi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga:

1) di valutare l'opportunità di chiedere di censurare e ammonire il detto funzionario, di certo non ligio ai propri doveri, e chiederne — nel rispetto della legge — salutare trasferimento di sede;

2) di valutare l'opportunità di disporre precisi accertamenti in ordine alla sua situazione patrimoniale, con eventuali, conseguenti, doverosi provvedimenti di pulizia morale, nello spirito della più volte conclamata necessità di operare una salutare bonifica nel campo dei funzionari dello Stato.

(4 - 03541)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 9 febbraio 1983

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (2160).

2. Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (2163).

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 (2133).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo (2166) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 18,40*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari